



CITTÀ DI PALAZZOLO SULL'OGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA ED INTERNA**

Approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario
assunta con i poteri del Consiglio Comunale
n. 12 del 30/03/2012

INDICE

<i>Art. 1 – quadro normativo di riferimento</i>	<i>1</i>
<i>Art. 2 – oggetto</i>	<i>1</i>
<i>Art. 3 – criteri di attribuzione della numerazione civica.....</i>	<i>1</i>
<i>Art. 4 – modalità di installazione.....</i>	<i>2</i>
<i>Art. 5 – soggetti incaricati dell’installazione</i>	<i>2</i>
<i>Art. 6 – modalità di richiesta</i>	<i>3</i>
<i>Art. 7 – competenze d’attribuzione</i>	<i>3</i>
<i>Art. 8 - sanzioni.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 9 – obblighi dei soggetti coinvolti</i>	<i>3</i>
<i>Art. 10 - disposizioni finali e transitorie</i>	<i>4</i>

Art. 1 – quadro normativo di riferimento

1. Il presente Regolamento comunale per la numerazione civica esterna ed interna fa riferimento al seguente quadro normativo:

- L. 24 dicembre 1954, n. 1228 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente);
- D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (Regolamento anagrafico della popolazione residente);
- Ogni altra disposizione normativa in materia di toponomastica e numerazione civica, ancorché non espressamente citata;

2. Nel presente regolamento si intendono comunque recepite le modificazioni o integrazioni rese obbligatorie da normative intervenute in materia che permettono la immediata applicazione senza far luogo a delibere di adattamento.

Art. 2 – oggetto

1. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, disciplina le fasi dell'assegnazione della numerazione civica.

- Per *area di circolazione* si intende ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo e simili) del suolo pubblico o privato, ma aperto al pubblico, destinato alla viabilità;
- La *numerazione civica* è costituita dai numeri esterni che contraddistinguono gli accessi dall'area di circolazione alle *unità ecografiche semplici* (abitazioni, uffici, locali in cui sono ubicate attività economiche, etc.). L'accesso all'unità ecografica semplice può essere diretto, quando si apre sull'area di circolazione, o indiretto se invece si apre su corti, cortili o scale interne;
- La *numerazione interna* contraddistingue gli accessi che immettono nell'unità ecografica semplice da cortili o scale interne.
- Per *unità ecografica semplice* si intende, secondo le istruzioni emanate dall' ISTAT uno o più vani funzionalmente destinati alla vita delle persone.
- Per *unità ecografica complessa* (o isolato) si intendono i fabbricati o case raggruppati, di norma, in un complesso edificato normalmente delimitato da spazi destinati alla viabilità. L'isolato può, talvolta, identificarsi anche con una sola casa, costituita a sua volta di una sola abitazione.

Art. 3 – criteri di attribuzione della numerazione civica

1. La numerazione civica interna ed esterna è attribuita seguendo i seguenti criteri e secondo i criteri previsti dalle direttive ISTAT:

- a) Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica. La numerazione civica deve essere applicata a tutti gli accessi esterni, anche se secondari, che immettono in abitazioni, esercizi, uffici, etc., non escluse le baracche o simili adibite ad abitazioni. Sono escluse solo: le porte delle chiese; gli accessi dei monumenti pubblici che non immettano anche in uffici o abitazione dei conservatori o degli addetti alla custodia; le porte di ingresso a locali di servizio, come fienili, legnaie, stalle o simili.
- b) nelle aree di circolazione a sviluppo lineare (vie, viali, vicoli, etc.) la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante. In particolare, per le vie con andamento radiale e per quelle che, comunque, vanno dal centro verso la periferia, la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo alla zona centrale. Per le vie con andamento anulare, la numerazione deve cominciare dall'incrocio con la via radiale principale o ritenuta tale e proseguire da sinistra verso destra rispetto ad un osservatore situato nella parte più interna del centro abitato. I numeri sono posti in successione naturale e, di norma, i pari sono collocati a destra ed i dispari a sinistra;
- c) nelle aree di circolazione a sviluppo poligonale (piazze, cortili pubblici, etc.) la numerazione è progressiva ed ha inizio alla sinistra di chi entra dalla via principale o ritenuta tale, nel caso in cui questa attraversi la piazza, la numerazione deve cominciare a sinistra di chi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via stessa;

- d) nelle vie in cui sorgono fabbricati solo da un lato perché non ne sono stati ancora costruiti dall'altro la numerazione deve essere solo dispari o pari a seconda dei casi; ove vi sia l'impossibilità permanente di costruirvene, la numerazione potrà essere unica e progressiva;
- e) per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, siti lungo vie, piazze e simili, devono essere riservati numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi;
- f) per le rientranze di tratti viari o per corti pubbliche si procederà nella numerazione seguendo il senso di percorrenza della strada (il verso da sinistra verso destra per un osservatore che dia le spalle all'area di circolazione);
- g) a seguito dell'apertura di un nuovo accesso tra altri già consecutivamente numerati, la numerazione civica sarà assegnata facendo riferimento al numero civico che precede seguito da lettera alfabetica in ordine progressivo;
- h) nel caso in cui non sia possibile applicare la metodologia sopradescritta, in quanto non risultano disponibili numeri civici, sarà necessario procedere alla rinumerazione parziale o completa, oppure alla modifica della toponomastica delle aree di circolazione interessate;
- i) la numerazione interna di unità ecografiche semplici a cui non si possa accedere dall'esterno, ma solo attraverso atri o scale interne, sarà costituita da numeri arabi la cui attribuzione seguirà il verso da sinistra verso destra per chi entra dall'accesso principale. Se si accede dalle scale deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto seguendo il verso da sinistra verso destra in ciascun pianerottolo. Terminati i piani superiori si procede alla numerazione dei seminterrati e degli interrati.

Art. 4 – modalità di installazione

1. i numeri civici esterni sono, di norma, posti in alto a destra di ciascun ingresso sia principale che secondario, ad un'altezza di mt. 2,00 dal suolo, salvo casi particolari derivanti, tra l'altro, dalla presenza di cancellazioni, di recinzioni e simili;
2. La targhetta del numero civico esterno deve avere le seguenti caratteristiche:
 - targa in alluminio con pellicola rifrangente (classe I) di forma rettangolare di cm 16 x cm 12 (h) con fondo bianco, scritta nera e bordo blu; la targhetta deve riportare in alto a sinistra lo stemma a colori e a destra la denominazione del Comune, in basso sotto il numero il nome della via o piazza (come da bozzetto allegato). Qualora fossero già installate targhette riportanti il numero civico esterno coincidente con i dati anagrafici, ma non conformi alla tipologia standard descritta sopra, tali targhette potranno essere mantenute in aggiunta alle targhette di tipologia standard.
 - i numeri civici interni devono essere indicati su targhe di materiale resistente. Il numero di colore scuro è posto su un fondo chiaro. Deve riportare il numero interno indicato e deve essere posto in alto a destra di ciascun accesso interno.

Art. 5 – soggetti incaricati dell'installazione

1. All'installazione dei numeri civici esterni provvede l'amministrazione comunale, direttamente mediante personale interno, oppure avvalendosi di installatori esterni a cui verrà affidato tale incarico, ponendo il costo per la fornitura e posa della targhetta riportante il numero civico esterno a carico del proprietario dell'immobile. Il suddetto costo è stabilito dalla Giunta Comunale.
2. È fatto obbligo, qualora necessario a seconda della conformazione dell'unità ecografica, ai proprietari di fabbricati di provvedere all'indicazione della numerazione interna. Ai sensi dell'art. 10, ultimo comma, della Legge 1228/54 la fornitura e posa in opera del numero civico interno è interamente a carico del proprietario dell'immobile.
3. In caso di revisione della numerazione civica e/o toponomastica dovuta a motivazioni imposte dall'Amministrazione Comunale, le spese relative alle forniture e posa delle targhette riportanti la numerazione civica esterna modificata sono a carico del Comune.

Art. 6 – modalità di richiesta

1. L'indicazione del numero civico esterno ed, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l'indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura del proprietario stesso, relativamente alle nuove costruzioni, alle nuove unità immobiliari e ai nuovi accessi, devono essere richieste agli uffici comunali preposti, secondo quanto dispone l'art. 43 del D.P.R. 30.05.1989 n. 223, a costruzione ultimata o all'atto della presentazione della domanda di agibilità. Pertanto la richiesta del numero civico è da ritenersi come parte integrante del procedimento amministrativo di edificabilità o comunque di modifica di immobili già edificati, che a seguito di interventi edilizi vedono modificati anche gli accessi alle unità immobiliari. La domanda va presentata utilizzando l'apposito modello predisposto ed aggiornato dagli uffici comunali preposti.

Art. 7 – competenze d'attribuzione

1. L'Ufficio Tecnico, in accordo con l'Ufficio Anagrafe, assegna il numero civico e lo comunica all'interessato.

Art. 8 - sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da €25,00 ad €129,00, ai sensi dell'art. 11 della Legge 24/12/1954 n. 1228, nella misura indicata nella seguente tabella.

Tipo di infrazione Sanzione prevista:

- Attribuzione abusiva di numero civico	Da €25 a €129
- pagamento in misura ridotta	€43
- Mancata richiesta di attribuzione di numero civico	Da €25 a €75
- pagamento in misura ridotta	€25
- Mancata esposizione della targhetta	Da €25 a €75
- pagamento in forma ridotta	€25
- Apposizione di targhetta non regolamentare	Da €25 a €75
- pagamento in misura ridotta	€25
- Distruzione, danneggiamento o deterioramento tali da rendere in qualunque modo non visibili le targhe relative all'onomastica stradale o le targhette relative alla numerazione civica	Da €25 a €129
- pagamento in misura ridotta	€43

È fatto inoltre obbligo di immediato ripristino, a regola d'arte, all'autore del danno.

2. Ai compiti di vigilanza sulla corretta applicazione del presente Regolamento sono tenuti, l'Ufficio Anagrafe e il Corpo di Polizia Locale.

3. L'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente Regolamento può essere effettuato dai soggetti di cui all'art. 13 della L. 689/81. Le sanzioni previste al comma 1 sono comminate dagli organi di Vigilanza sopraindicati.

Art. 9 – obblighi dei soggetti coinvolti

1. E' fatto obbligo ai proprietari delle abitazioni sui cui muri sono state poste le targhe della numerazione civica di averne la massima cura. E' altresì obbligo dei proprietari procedere alla sostituzione dei numeri civici quando questi risulteranno deteriorati.

2. E' fatto obbligo ai proprietari dei fabbricati di provvedere all'indicazione ed all'apposizione della numerazione interna, qualora necessario a seconda della conformazione dell'unità ecografica-
3. Il Comune deve tenere costantemente aggiornata la numerazione civica; gli è comunque fatto obbligo di provvedere in occasione del Censimento Generale della Popolazione, in stretta consonanza con le direttive dell' Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

Art. 10 - disposizioni finali e transitorie

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili se non derogate, le norme vigenti in materia ed in particolare la Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" ed il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 "Regolamento anagrafico della popolazione residente".
2. In seguito all'approvazione del seguente Regolamento si dovranno adeguare dapprima le targhette di numerazione civica esterna, entro 18 mesi dalla data d'esecutività della delibera di approvazione. La numerazione civica interna verrà adeguata e/o attribuita soltanto terminato l'adeguamento della numerazione civica esterna e soltanto qualora la complessità dell'unità ecografica non consenta una facile attribuzione della numerazione civica unicamente mediante numerazione civica esterna.